

Tribunale di Napoli - V sezione civile

Il giudice istruttore dott. Leonardo Pica, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n° 48662 del ruolo generale dell'anno 2007, avente ad oggetto: opposizioni ex artt. 615 co. 1 e 617 co.1 c.p.c., vertente

TRA

D. ■■■■■ G. ■■■■■ elettivamente domiciliato in Napoli, alla via ■■■■■ n. ■■ presso lo studio dell'avv.to Gianlivio Fasciano, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di opposizione

OPPONENTE

E

N. ■■■■■, rappresentata e difesa dall'avv.to Carlo Cincotti, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione, presso cui elettivamente è domiciliato in Napoli, al corso ■■■■■ n. ■■■■

OPPOSTA

CONCLUSIONI

L'opponente si riporta alle richieste di cui all'atto introduttivo, di cui invoca l'integrale accoglimento, con vittoria di spese.

Parte opposta chiede il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento delle proprie richieste, riportandosi in particolare all'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Napoli, per essere competente la sezione distaccata di Marino.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 17.12.2007, D. ■■■■■ G. ■■■■■ proponeva opposizione agli atti esecutivi, deducendo la nullità del precetto notificatogli in data 11.12.2007 dalla N. ■■■■■ ■■■■■ in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, e si opponeva all'esecuzione, contestando la debenza di talune somme (interessi e competenze legali).

Si costituiva con comparsa del 12.3.2008 la convenuta per eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito (per essere competente il giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato) e l'infondatezza dell'opposizione.

Disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo giusta ordinanza dell'11-15.4.2008, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, senza ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 16.12.2008, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, il giudice si riservava per la decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza del giudice adito, sollevata dalla convenuta.

IL CASO.it

Assume parte opposta che la causa andrebbe devoluta alla cognizione del giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato, per cui andrebbe rimessa alla sezione distaccata di Marano, essendo stato notificato il precetto a Melito di Napoli.

Premesso che la ripartizione degli affari tra sede centrale e sezioni distaccate coinvolge una mera questione di costituzione del giudice, da risolvere ex art. 83 disp. att. c.p.c., sta di fatto che nella specie, avendo l'intimante eletto domicilio in Napoli (cfr. l'atto di precetto), ritualmente, la controversia è stata radicata innanzi al giudice della sede centrale, posto che l'utilizzazione del foro di "competenza" sussidiario (ossia quello del giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato) spetta solo al debitore, in quanto l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è vincolante nei riguardi del creditore (cfr. Cass. 24.10.1986 n. 6234).

2) Venendo al merito, va osservato che in primo luogo l'opponente ha dedotto la mancata notifica del titolo esecutivo.

E' incontrovertibile che il titolo azionato è costituito da un decreto ingiuntivo, ottenuto dall'intimante nei confronti del Condominio " [REDACTED] " sito in Melito di Napoli alla via [REDACTED] n. [REDACTED]

E', altresì, incontrovertibile che detto decreto (opposto e reso provvisoriamente esecutivo in corso di causa, secondo quanto indicato nell'epigrafe del precetto) non è stato notificato personalmente al Durante, avverso cui, quale condomino, col precetto di cui è causa è stata minacciata l'esecuzione forzata.

La presente vertenza coinvolge la risoluzione di una questione di diritto che configura una ragione di opposizione cd. preventiva alla regolarità formale del precetto (a norma dell'art. 617 co. 1 c.p.c.). Premesso, invero, che non è dubbia l'efficacia cd. espansiva del titolo esecutivo, ossia che il titolo giudiziale emesso nei confronti del condominio possa legittimare l'avvio del processo esecutivo in danno di ogni singolo condomino, è dibattuto tra le parti se per procedere in via esecutiva il titolo debba essere preventivamente notificato (oltre che al condominio) anche al condomino contro il quale si intenda agire esecutivamente ovvero se, una volta notificato il decreto ingiuntivo nei confronti del condominio, sia applicabile anche in siffatta ipotesi il disposto di cui all'art. 654 co. 2 c.p.c., secondo cui, in deroga all'art. 479 c.p.c., ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo (purchè, come avvenuto nella specie, nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula).

L'opposizione è infondata.

IL CASO.it

L'art. 654 cit. affranca il creditore dalla notifica del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo, poiché questo, anche se non in forma esecutiva, è già stato notificato al debitore, ai sensi dell'art. 643 co. 2 c.p.c.. Ciò vale anche nel caso *de quo*, in quanto i singoli condomini rispondono delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio come di debiti propri (trattandosi di obbligazioni

discendenti dalla titolarità dei beni condominiali) e sono destinatari della notificazione del ricorso e del decreto monitorio ex art. 643 cit., sebbene questa sia effettuata nei confronti dell'amministratore del condominio, quale rappresentante ex art. 1131 c.c. di tutti i condomini rispetto a qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio (ovviamente nei limiti delle attribuzioni di cui all'art. 1130 c.c.).

IL CASO.it

In buona sostanza, dovendosi ritenere che, eseguita la notifica del decreto monitorio nei confronti dell'amministratore del condominio, questa deve considerarsi effettuata in favore di tutti i condomini rappresentati (spettando all'amministratore il compito di rendere edotti i singoli condomini: cfr. Cass. 16.4.2007 n.9093), ben può trovare applicazione anche in questo caso la norma di cui all'art. 654 cit. che, in deroga all'art. 479 c.p.c., esclude la necessità di una nuova notifica, al fine di semplificare l'inizio del procedimento esecutivo.

D'altronde, anche a voler qualificare le obbligazioni *de quibus* come obbligazioni *propter rem* (cfr. Cass. S.U. 8.4.2008 n. 9148), resta il fatto che i singoli condomini rispondono (sia pure *pro quota*) di tali obbligazioni come di debiti propri, sicchè nemmeno può assimilarsi il singolo condomino al terzo proprietario responsabile per debiti altrui, il quale di certo non è destinatario della notifica del ricorso e del decreto monitorio ex art. 643 cit. e che, pertanto, ha diritto di ricevere – secondo l'opinione di autorevole dottrina – la notifica in forma esecutiva del decreto ingiuntivo allorché in suo danno sia minacciata l'esecuzione forzata ex art. 602 c.p.c..

Per completezza va osservato che la giurisprudenza indicata dall'opponente (cfr. Cass. 28.2.2006 n. 4507) è richiamata a sproposito, non avendo la S.C. preso posizione sul merito della presente questione.

3)La seconda questione integra un'ipotesi di opposizione all'esecuzione, poiché è contestata la debenza di talune somme (interessi e competenze legali).

Anzitutto, l'opponente si duole dell'errato calcolo di quanto preteso a titolo di interessi legali.

Effettivamente, risulta dagli atti che a titolo di interessi (al tasso legale del 2,5 %) maturati dal 26.6.2004 al 30.11.2007 è stata richiesta la somma di E 1942,04, in luogo di quella corretta di E 1.852,33.

Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarato che l'intimante non ha diritto ad agire esecutivamente per la differenza (E 89,71).

In secondo luogo, l'opponente ha contestato la richiesta di refusione della somma di E 32,00 per la notifica, in luogo di quella di E 16, giusta le previsioni tariffarie, e il conseguente computo di quanto preteso a titolo di spese generali, c.p.a. ed IVA.

Anche questa doglianza, in assenza di una specifica contestazione avversa, appare fondata, sulla scorta delle tariffe applicabili al caso di specie.

IL CASO.it

Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarato che l'intimante non ha diritto ad agire esecutivamente per la differenza (E 16,00) e che proporzionalmente va computato quanto preteso a titolo di spese generali, c.p.a. ed IVA.

Infine, l'opponente ha contestato che gli interessi sono stati richiesti a decorrere dal 26.6.2004, sebbene il condominio sia stato costituito in mora dal 17.12.2004.

IL CASO.it

Per questa parte l'opposizione è inammissibile e, comunque, infondata.

Stanti i limiti alla cognizione del giudice dell'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. allorchè il titolo azionato sia un titolo giudiziale, non è certamente possibile vagliare in questa sede questioni concernenti il merito della pretesa portata dal titolo azionato. Ne consegue che è interdetto a questo giudice stabilire a quale data debba farsi risalire la data di decorrenza degli interessi in contrasto con quanto desumibile dal titolo.

Ove, peraltro, l'opponente abbia inteso sottoporre a questo giudice una mera questione di interpretazione del titolo, l'opposizione non può accogliersi, non avendo le parti prodotto in atti il titolo di cui trattasi.

Ai fini del regolamento delle spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza in ordine alle questioni controverse, ricorrono giusti motivi per dichiarare le spese integralmente compensate.

P.Q.M.

Il tribunale, in persona del sottoscritto giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D. [REDACTED] G. [REDACTED], con citazione del 17.12.2007, nei confronti del N. [REDACTED] [REDACTED], così provvede:

IL CASO.it

1) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;

2) accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione e dichiara che l'intimante non ha diritto ad agire esecutivamente per l'importo di E 89,71, richiesto a titolo di interessi, e per quello di E 16,00, preteso a titolo di diritti, e che proporzionalmente va computato quanto preteso a titolo di spese generali, c.p.a. ed IVA;

3) dichiara le spese compensate.

Così deciso a Napoli l'11.3.2009

IL GIUDICE

dott. Leonardo Pica